

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LABORATORIO OCC PN 14.6.23



Avv. Alvisè Cecchinato

www.cecchinatogeremiaavvocati.com



The background of the slide features silhouettes of four people standing in a field at sunset. From left to right, there is a woman, a man, a woman, and a man. The sky is filled with colorful clouds in shades of orange, yellow, and blue. The overall scene is peaceful and contemplative.

l. n. 3/2012

> introduce la procedura dell'accordo di composizione

d.l. n. 179/2012

> aggiunge le procedure del piano del consumatore e della liquidazione

d.l. n. 137/2020

> aggiunge la procedura per il debitore incapiente

d.lgs. n. 14/2019 (entrata in vigore: **15.7.22**)

> sostituisce le procedure con il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e la esdebitazione del sovraindebitato incapiente




MONITORAGGIO STATISTICO ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ANNO 2021



Ministero della Giustizia

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa



Al 31/12/2021 risultavano iscritti al registro online degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) **324** Uffici.

Rispetto a quelli iscritti nel registro al 31/12/2020, si registra un incremento del 15% (da 281 a 324).

2021


Gli OCC rispondenti al monitoraggio relativo all'anno 2021 sono stati 316, mediamente il 98% del totale.

	Rispondenti	Totali	% Rispondenza
Nord	107	111	96%
Centro	57	58	98%
Sud e Isole	152	155	98%
Totale	316	324	98%

324 OCC

Le analisi che seguono si basano sui dati comunicati dagli uffici rispondenti

Istanze gestite dagli OCC



Gli OCC nel 2021 hanno gestito complessivamente **7.770** istanze.

Di queste:

❑ **2.064** erano state presentate negli anni precedenti ma, al 31 dicembre 2020, non risultavano assegnate a nessuna tipologia di procedimento,

❑ **5.706** sono invece pervenute nel corso del 2021. Un numero maggiore rispetto al 2020, sintono di ripresa della loro attività post pandemia.

	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	1.767	864	630	2.001
Piano del consumatore	2.991	1.984	1.275	3.700
Liquidazione del patrimonio (incluse conversioni)	2.107	1.937	1.215	2.829

- Il 62% delle istanze sono state assegnate ad un procedimento.
- L' 8% delle istanze sono state archiviate prima dell'assegnazione della pratica al gestore, o perché il debitore ha rinunciato ad iniziare la procedura o perché sono stati riscontrati subito elementi d'inammissibilità. Tali casi ammontano a **651** istanze.
- Il 30% delle istanze non risulta, al 31 dicembre 2021, attribuito ancora ad un procedimento di composizione della crisi.

1984 PIANI DEL CONSUMATORE
1.937 RICORSI PER LIQUIDAZIONE
864 PROPOSTE DI ACCORDO

ESPERIENZA PERSONALE

2019-2023 N. 4 INCARICHI GESTORE



PROPOSTA PER IL LABORATORIO ODIERNO

- MIE ESPERIENZE COME GESTORE
(AMMISSIBILITA' DELLA LIQUIDAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO IN PRESENZA DI SOLI REDDITI FUTURI)
- CONTENUTO DEL RICORSO
- CONTENUTO DELLA RELAZIONE
- CHANCES DI ESDEBITAZIONE
- DURATA DELLA PROCEDURA
- COSTO DEL GESTORE
- COSTO DEL LIQUIDATORE

***** *****

nato il **.*.63

coniugato

figli residenti altrove

fino al 19.12.17: accomandatario della ***** s.a.s.
(90%)

attualmente: lavoratore subordinato
(autotrasportatore)



DEBITI:

€ 442.097,14

PATRIMONIO:

busta paga

DEBITI:

€ 442.097,14

- banche: NO
- fornitori: NO
- dipendenti: NO
- erario: SI'

PATRIMONIO:

- immobili: NO
- mobili registrati: NO
- mobili: NO
- retribuzione: SÌ



(€ 1.350 netti/mese)

*“La mia situazione di sovraindebitamento deriva esclusivamente dalla insolvenza della società, di cui ero socio accomandatario e quindi amministratore e quindi responsabile. La causa della insolvenza della società e quindi dei miei problemi è stata la diminuzione del lavoro ... Fin che ho avuto i dipendenti li ho sempre pagati, fino all’ultimo centesimo ... Con la banca, ho saldato tutta l’esposizione ... Il debito con gli enti si riferisce a tasse e contributi personali e della società (per i dipendenti ho pagato tutto); **ad un certo punto non ho pagato le tasse perchè non avevo liquidità: quello che incassavo bastava a malapena per tirare avanti** (sino al 2016 mia moglie era casalinga, ero solo io a guadagnare per me e per lei). Nei primi mesi del 2017 praticamente la società non fatturava più nulla. Sul c/c della società non c’erano più soldi, ed è uno dei motivi che mi ha indotto a gettare la spugna. Ad aprile del 2017 ero riuscito a trovare un piccolo reddito facendo l’autista nella raccolta e consegna del latte, che mi serviva appena per vivere”*

UN SUCCESSO ?

- 29.9.20 decreto apertura liquidazione (r.g. “ldp” n. 5/20)

• **precisa** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

→ **però:**
non c'erano
esecuzioni pendenti
(creditore, ora, uno
solo: Agente
Riscossione)

• **precisa** che è escluso dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale la somma mensile di € 1.200,00 (per 12 mensilità) di quanto percepito dall'attività lavorativa svolta;

→ **dunque:**

escluso dalla liquidazione: € 1.200 di 12 mensilità
appreso alla liquidazione: € 150 x 12 + € 1.350 13^;

= € 3.150 l'anno

= € 12.600 nel quadriennio

- (non prima del) **30.9.24** (art. 14 nonies c. 5) **chiusura liquidazione ?**

- (entro il) **30.9.25** (art. 14 terdecies c. 4) **ricorso esdebitazione ?**

ATTIVITA' DEL "GESTORE"

- 12.6.20: bozza ricorso e documenti
- 31.7.20: consegna relazione particolareggiata

>>> poco da scrivere

- **relazione base:** verifica veridicità dati e documenti e attestazione fattibilità piano di cui all'art. 15 c. 6 fanno riferimento ad una proposta
- **relazione particolareggiata:** la lettera a) (*cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni*), la lettera b) (*ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte*) e la lettera c) (*solvibilità negli ultimi cinque anni*) di cui all'art. 14 ter c. 3 fanno riferimento al debitore persona fisica

ATTIVITA' DEL "LIQUIDATORE"

- 29.9.20: decreto apertura liquidazione
- 30.9.24 (non prima del): chiusura liquidazione

>>> poco da fare

- **formalità di pubblicazione e trascrizione** (art. 14 quinquies comma 2 lettere c)-d) e **attività di presa in possesso** (lettera e): FATTO
- **inventario dei beni da liquidare, verifica dell'elenco dei creditori e comunicazione ai creditori e agli altri titolari di diritti** (art. 14 sexies): FATTO
- **formazione dello stato passivo** (art. 14 octies): FATTO
- **formazione del programma di liquidazione** (art. 14 nonies primo comma) FATTO
- **esecuzione del programma di liquidazione** (art. 14 nonies secondo comma) ?
- **azioni per conseguire i beni e e per recuperare i crediti** (art. 14 decies) ?



TRIBUNALE DI PORDENONE

LIQUIDAZIONE DEI BENI N. 5 / 2020

Il Giudice dott.ssa Roberta Bolzoni,

letta l'istanza del Gestore, condivide le considerazioni dallo stesso espresse circa l'opportunità di non gravare la procedura di spese che si presenterebbero di scarsa utilità in ragione delle indicate specificità della procedura di sovraindebitamento in questione.

Pertanto in merito alle richieste precisazioni sulle formalità di pubblicazione, reputa sufficiente la presenza per esteso della procedura in epigrafe (domanda e decreto) sul sito internet www.fallimentipordenone.com (sez. composizione della crisi, link "mostra tutte") per la durata di un mese.

PORDENONE, 30/11/2020

IL GIUDICE DELEGATO

... **esonero da Fallco**

dal punto di vista di ***** *****

COSTO AVVOCATO RICORSO LIQUIDAZIONE

COSTO OCC "GESTORE"

COSTO OCC "LIQUIDATORE"

"PRELIEVO" COME DA DECRETO

escluso dalla liquidazione: € 1.200 di 12 mensilità / appreso alla liquidazione: € 150 x 12 + € 1.350 13^; = € 3.150 l'anno / = € 12.600 nel quadriennio

COSTO AVVOCATO RICORSO ESDEBITAZIONE

ESDEBITAZIONE SI': OK

ESDEBITAZIONE NO: KO

Art. 14 novies L. 3/12 - Liquidazione

comma 5: Accertata la **completa esecuzione** del programma di liquidazione e, comunque, **non prima del decorso del termine di quattro anni** (NO MENO) dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la **chiusura** della procedura.

Art. 14-terdecies L. 3/12 - Esdebitazione

Il debitore **persona fisica** (NO SOCIETA' O ENTI) e' ammesso al **beneficio della liberazione dei debiti residui** nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti

comma 1: L'esdebitazione è ammessa a condizione che: a) ... f) (n. 6 condizioni soggettive inerenti la procedura)

comma 2: L'esdebitazione e' esclusa: a) ... b) (n. 2 condizioni soggettive anteriori alla procedura)

comma 3: L'esdebitazione non opera: a) ... b) (n. 2 esclusioni oggettive determinati crediti per loro natura)

comma 5: Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile se risulta: a) ... b) (n. 2 ipotesi)

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE

Art. 14-terdecies comma 4 L. 3/12

Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (= termine di decadenza), sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 (= condizioni soggettive inerenti la procedura e anteriori ad essa), **dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.**

CONDIZIONI DELLA ESDEBITAZIONE COMMA 1

Art. 14-terdecies comma 1 L. 3/12 (n. 5 condizioni soggettive inerenti la procedura, formulate positivamente, è ammessa)

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

CONDIZIONI DELLA ESDEBITAZIONE COMMA 2

Art. 14-terdecies comma 2 L. 3/12 (n. 2 condizioni soggettive anteriori alla procedura, formulate negativamente, **e' esclusa**);

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
(= SUSSISTENZA DI **MERITEVOLEZZA**)

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

(= ASSENZA DI **FRODE**)

ESCLUSIONI OGGETTIVE

(DI DETERMINATI CREDITI, PER LA LORO NATURA)

Art. 14-terdecies comma 3 L. 3/12 - L'esdebitazione **non opera**:

- a) per i debiti derivanti da **obblighi di mantenimento e alimentari**;
- b) per i debiti da **risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale**, nonché per le **sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti**;
- c) per i **debiti fiscali** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati **successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi**.

IPOSTESI DI REVOCA

Art. 14-terdecies comma 5 L. 3/12 - Il provvedimento di esdebitazione **e' revocabile** in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

- a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b) (ossia: *b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri*)
- b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.

***** *****

nata il **.**.76

non coniugata, vive con la madre (in attesa di pensione sociale) e con il fratello (disoccupato)

dal 2010 al 2015: accomandataria della ***** s.a.s.,
sciolta nel 2020

attualmente: lavoratore subordinato
(insegnante)



DEBITI:

€ 284.559,41

PATRIMONIO:

busta paga

DEBITI:

- banche: NO
- fornitori: NO
- dipendenti: NO
- erario: SI'

€ 284.559,41



PATRIMONIO:

- immobili: NO
- mobili registrati: NO
- mobili: NO
- retribuzione: SÌ

(€ 1.500 netti/mese - € 83,50)

AMMISSIBILITA' DELLA
LIQUIDAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
IN PRESENZA DI SOLI
REDDITI FUTURI

**CECCHINATO - GEREMIA
AVVOCATI**

www.cecchinatogeremiaavvocati.com
cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com
Tel. 0421 73205 - Fax 0421 74431
Via del Rastrello 45
(30026) PORTOGRUARO (VE)
c.f.p.i. 02727700276

1



AVANTI IL TRIBUNALE DI PORDENONE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Nel procedimento R.G. volontaria giurisdizione N. 5463/2018, promosso da

[REDACTED], con l'Avv. **[REDACTED]** - reclamante -

in punto: procedura giusta legge sul sovraindebitamento promossa con l'ausilio dell'**ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE**; reclamo avverso il decreto Tribunale Pordenone 26.9.18 in procedura R.G. 4702/2018, che dichiara inammissibile la domanda depositata di liquidazione dei beni;

l'ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE dell'**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**, in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e quindi anche Presidente dell'Organismo predetto Avv. Rosanna Rovere, con sede a Pordenone in Piazza Giustiniano 7 (C.F. 80012340933, P.I. 00541030938, PEC sovraindebitamento@avvocatipordenone.it), a mezzo, per procura in allegato (DOC. 1), giusta delibera 30.10.18 (DOC. 2), del Coordinatore Scientifico dell'Organismo stesso Avv. Alvise Cecchinato (C.F. CCCLVS66E25G888S, PEC *alvise.cecchinato@avvocatipordenone.it*) (si indica per le comunicazioni il fax 0434501910), dimette la seguente comparsa di

INTERVENTO ADESIVO EX ART. 105 II° COMMA C.P.C.

L'Organismo di composizione della crisi intende dispiegare intervento adesivo nel

Tribunale Pordenone 14.3.19

A sostegno della tesi ... depone

- 1) il fatto che nella nozione di “beni” di cui all’art. 810 c.c possano rientrare anche le somme di denaro;
- 2) il fatto che l’art. 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 3/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia;
- 3) il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies L. n. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;
- 4) il fatto che in difetto di beni da alienare permane comunque l’utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
- 5) il fatto che l’art. 14 quater L. n. 3/2012 preveda che la risoluzione dell’accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla legge n. 3/2012;
- 6) nonché, da ultimo, il fatto che il legislatore abbia tenuto distinti i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione

Tribunale Rimini 22.4.21

Il provvedimento impugnato, che ha sostanzialmente valutato la antieconomicità della procedura di liquidazione, perché inidonea a distribuire ai creditori una qualsiasi minima utilità, va confermato.

*Anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della **economicità** della procedura, cioè della sua **utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta.***

La apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva – o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura – è contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale esecutiva.

*se è vero che la liquidazione ex art 14 ter trova corrispondenza nel fallimento e che in questo è del tutto irrilevante, ai fini dell'apertura, la completa mancanza di attivo – come ricorda il reclamante per sostenere la ammissibilità della liquidazione senza beni - è però anche vero che non è estranea all'ordinamento la **valutazione di economicità ed efficienza della procedura concorsuale**: ed infatti nel fallimento l'**art. 102 L.F.** consente di non farsi luogo all'accertamento del passivo quando risulta che non può essere acquisito alcun attivo da distribuire ai creditori e l'**art. 118 c. 1 n. 4 L.F.** prevede la chiusura della procedura fallimentare quando si accerta che non è possibile soddisfare neppure in parte i creditori.*

Tribunale Udine 1.6.20

*La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale (v. art. 7, comma 2, lett. a della L. n. 3/2012) e, in quanto tale, deve essere condotta, secondo un **criterio di economicità, nell'interesse dei creditori considerati come massa, dovendosi evitare attività antieconomiche, ovvero attività che abbiano costi superiori ai risultati economici che da esse è possibile attendere**; tale principio trova puntuale conferma nella disciplina del fallimento (art. 104 ter, comma 8, L.F.) (Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente) **alla quale è lecito ricorrere in via analogica per integrare l'assai lacunoso contenuto della L. n. 3 del 2012.***

(anche se, in questo caso, non viene in aiuto, in prospettiva futura, il testo del C.C.I.I., il cui citato art. 272, comma 2, richiama i commi 3 e 4 dell'art. 213, ma non il comma 2, che corrisponde all'art. 104-ter, comma 8°, L.F.)

Tribunale Milano 12.1.23

E' ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (nella specie, ad istanza del creditore, ex art.268, comma 2, CCII) in carenza di beni o redditi futuri.

(massima da ILCASO.it)

(testo integrale in

<https://www.ilcaso.it/>

[giurisprudenza/archivio/28675.pdf](https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28675.pdf))

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO CHANCES DI ESDEBITAZIONE

AUTOMATICA ?

Art. 282 Esdebitazione **di diritto**

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

(diversità CCII da L3/12:

~~accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti)~~

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

CHANCES DI ESDEBITAZIONE

TUTTI E TUTTO ?

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori

(diversità CCII da L3/12: ~~il debitore persona fisica~~)

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

(diversità CCII da L3/12: ~~per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi~~)

SEMPRE ?

Art. 282 Esdebitazione **di diritto**

2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280

[Condizioni per l'esdebitazione.

Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

- a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.]

nonche' nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

- anteriori alla procedura di liquidazione -

ESDEBITAZIONI: *non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione* (art. 280 lettera d), non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (art. 280 lettera e) (diversità CCII da L3/12: ~~non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda~~)

CONDANNE: *non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione* (art. 280 lettera a) (diversità CCII da L3/12: ~~non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16~~)

CONDOTTE: *non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito* (art. 280 lettera b), *ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode* (art. 282) (diversità CCII da L3/12: ~~quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri~~)

539. — Quale caposaldo della disciplina dell'adempimento delle obbligazioni rimane la misura di diligenza riferita al tipo classico del buon padre di famiglia (art. 1176): nell'articolo 1768, primo comma, è stato abbandonato il criterio della diligenza *quam in suis*, applicata nel deposito dall'art. 1843 cod. civ. del 1865, perchè esso non dava alla responsabilità del debitore una base certa, come la dà la diligenza in astratto, e poteva anche spingere senza ragione verso una responsabilità più rigorosa.

La diligenza del buon padre di famiglia, com'è noto, è una di quelle formule elaborate dalla giurisprudenza romana e dalla tradizione romanistica, che desumono il loro contenuto dalle concezioni dominanti nella coscienza sociale, e che, per la loro adattabilità alle situazioni di fatto, rispondono in modo eccellente ai bisogni vari della vita di relazione. La figura del *bonus paterfamilias* non si risolve nel concetto di «uomo medio», ricavabile dalla pratica della media statistica; ma è un concetto deontologico, che è frutto di una valutazione espressa dalla coscienza generale. È il modello di cittadino e di produttore, che a ciascuno è offerto dalla società in cui vive; modello per sua natura mutevole secondo i tempi, le abitudini sociali, i rapporti economici e il clima politico. Oggi il buon padre di famiglia è, in conformità della dottrina fascista, il cittadino o il produttore memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità.

Il criterio della diligenza, richiamato in via generale nell'art. 1176 come misura del comportamento del debitore nell'eseguire la prestazione dovuta, riassume in sé quel complesso di cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un criterio obiettivo e generale, non soggettivo e individuale: sicchè non basterebbe al debitore, per esimersi da responsabilità, dimostrare di avere fatto quanto stava in lui per

cercare di adempiere esattamente l'obbligazione. Ma, d'altra parte, è un criterio che va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto; per questo, nel secondo comma dell'art. 1176, è chiarito, a titolo di esemplificazione legislativa, che, trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio (e quindi all'organizzazione) di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata; per questo, inoltre, pur essendo apparso superfluo riprodurre il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., è da ritenersi certo che sussistono anche nel nuovo sistema dei casi in cui la diligenza deve apprezzarsi con minore o con maggiore rigore.

Il minor rigore, oltre che a proposito dell'erede beneficiario (art. 491), del donante (art. 789), del prestatore d'opera intellettuale (art. 2236) e del terzo acquirente dell'immobile ipotecato (art. 2864, primo comma), per i quali la responsabilità sorge solo come effetto della colpa grave, si applica nei confronti del mandatario gratuito (art. 1710, primo comma), del depositario gratuito (art. 1768, secondo comma) e del gestore d'affari (art. 2030, secondo comma) per i quali la diligenza normale deve essere valutata meno rigorosamente, anche se non si arriva ad escludere del tutto la responsabilità per colpa lieve. Ma il minor rigore può essere anche stabilito convenzionalmente: l'ammette l'art. 1229, sempre che il patto relativo non importi esonerazione o limitazione della responsabilità per dolo o per colpa grave, e con l'ulteriore esclusione dei casi in cui l'obbligazione è stabilita da norme di ordine pubblico.

Il maggior rigore concerne la ipotesi dell'art. 1681, sulla quale sarà fatta parola più avanti (n. 571, in fine).

dalla relazione ministeriale al codice civile

- inerenti alla procedura di liquidazione -

non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (art. 280 lettera c)

(diversità C.C.I.I. rispetto a L. 3/12:

~~abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura~~

~~adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni~~

~~abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego~~

~~siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione)~~

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

CONTENUTO DEL RICORSO

Art. 268 Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Art. 269 Domanda del debitore

1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

CHE DOCUMENTI ALLEGARE ?

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
(Artt. 268-277 e Artt. 282-283)

Art. 269 Domanda del debitore

1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

CONCORDATO MINORE
(Artt. 65-66 e Artt. 74-83)

Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE
(Artt. 65-66 e Artt. 67-73)

Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti

2. La domanda e' corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Art. 269 Domanda del debitore

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una **valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda** e che illustri la **situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.**

CHE SCHEMA SEGUIRE ?

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
SOVRAINDEBITATO
(Artt. 268-277 e Artt. 282-283)

Art. 269 Domanda del debitore

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

CONCORDATO MINORE
(Artt. 65-66 e Artt. 74-83)

Art. 76 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE
(Artt. 65-66 e Artt. 67-73)

Art. 68 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

TAVOLA 6.1. *I contenuti essenziali del bilancio di esercizio*

IL BILANCIO DI ESERCIZIO			
IL REDDITO DI ESERCIZIO (IL «CONTO ECONOMICO»)		IL CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (LO «STATO PATRIMONIALE»)	
I valori degli input I costi e gli altri componenti negativi di reddito	I valori degli output I ricavi e gli altri componenti positivi di reddito	I valori delle attività (i beni e i diritti; ciò che l'azienda «possiede»)	I valori delle passività (le obbligazioni; ciò che l'azienda «deve»)
— ... — ... — ... — ...	— ... — ... — ... — ...	— ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... — ...	— ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... — ...
Il risultato reddituale positivo (utile)	Il risultato reddituale negativo (perdita)	I valori del capitale netto (quanto pertiene ai conferenti di capitale di rischio)	
— ...	— ...	— ...	

da Airoidi-Brunetti-Coda, Corso di economia aziendale

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

DURATA DELLA PROCEDURA

BREVE ?

Art. 276 Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.

[Casi di chiusura. ... la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui e' stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130...]

(diversità C.C.I.I. rispetto a L. 3/12:

~~accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni)~~

Tribunale Bologna 29.9.22

Nella procedura di liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale, la dichiarazione di esdebitazione pare pronunciabile d'ufficio, ex art. 282 CCII. [Si dispone che, a prescindere dall'istanza del debitore, il liquidatore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, depositando in tribunale, all'esito di eventuali osservazioni, una relazione finale entro il mese successivo alla scadenza del triennio]

Con riferimento alla durata, la procedura di liquidazione controllata - tenuto conto che il Codice della Crisi nulla dispone al riguardo, diversamente dalla l. 3/2012 - potrà essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi ex art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII.

Tribunale Padova 29.10.22

Dalla disamina dell'art. 282 CCI raffrontato con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata deve avere una durata di almeno tre anni, in ragione della persistente esigibilità dei crediti della massa fino al decorso del triennio necessario per la dichiarazione di esdebitazione del sovraindebitato.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

COMPENSO DEL LIQUIDATORE

Art. 275 Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. **Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.**

3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

COMPENSO DEL GESTORE ?

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2014, n. 202. Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Capo III Determinazione dei compensi

Sezione II - Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi - Art. 16 Parametri.

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).
2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.
4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.
5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Sezione III - Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio - Art. 18 Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2014, n. 202. Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Capo III Determinazione dei compensi

Sezione I Disposizioni generali

Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, **in difetto di accordo** con il debitore che lo ha incaricato, **secondo le disposizioni** del presente capo.
2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
3. All'organismo spetta un **rimborso forfettario delle spese generali** in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le **soglie numeriche** indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, **non sono vincolanti** per la liquidazione medesima.

Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'**opera prestata**, dei **risultati ottenuti**, del ricorso all'opera di ausiliari, della **sollecitudine** con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della **complessità** delle questioni affrontate, del **numero dei creditori** e della **misura di soddisfazione** agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi **acconti** sul compenso finale.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LABORATORIO OCC PN 14.6.23



Avv. Alvisè Cecchinato

www.cecchinatogermaniaavvocati.com